

Legge 104: come usufruirne nei festivi e di notte

L'Inps ha chiarito come usufruire dei permessi della legge 104 per lavori a turni, nei festivi e di notte: ecco come funziona

10 agosto 2018 - Tramite la circolare n. 3114/2018, l'Inps ha chiarito alcuni aspetti della modalità di fruizione dei permessi per i lavoratori che forniscono assistenza ai familiari disabili.

In particolare, **l'Inps** si è pronunciato per quanto riguarda i **turni di lavoro** e i permessi a cavallo di due giorni solari e durante giornate festive. Il lavoro a turni comprende tutte le forme di organizzazione dell'orario di lavoro differenti al lavoro giornaliero, nelle quali l'orario dell'azienda può andare a coprire **l'intero arco delle 24 ore e tutti i giorni** della settimana. In questo modo, il lavoro può comprendere anche orari **notturni** o che cadono in giornate **festive**, compresa la domenica.

Nella nota diffusa, l'Inps sottolinea come la fruizione dei permessi mensili retribuiti, comunemente chiamati **permessi 104**, avviene **a giornata**, a prescindere dall'orario della prestazione lavorativa o dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto effettuare nel giorno di permesso preso. Ciò significa che il permesso retribuito è possibile utilizzarlo anche in corrispondenza di un **turno di lavoro** da effettuare nella giornata di domenica. Allo stesso modo, è possibile applicarlo anche al **lavoro notturno**.

Il lavoro con turno di notte infatti si svolge a cavallo di due giorni, ma la prestazione

rimane riferita ad **un solo turno** di lavoro. Nel momento in cui quindi il permesso viene utilizzato durante un turno di lavoro, corrisponde sempre ad una sola giornata di permesso. Secondo le indicazioni Inps, per determinare le ore mensili fruibili, deve essere diviso l'orario di lavoro settimanale, per il numero medio dei giorni o dei turni lavorativi e moltiplicarlo quindi per 3. Ciò corrisponde alle **ore mensili fruibili**.

In caso di orario di **lavoro part-time**, verticale e misto, l'Inps ha fornito una formula di calcolo utile a riproporzionare i 3 giorni di permesso mensili. È necessario dividere l'orario di lavoro medio settimanale eseguibile dal lavoratore part-time per l'orario di lavoro medio settimanale eseguibile a tempo pieno e poi moltiplicare per 3 giorni di permesso teorici. Il risultato andrà arrotondato all'unità inferiore o superiore a seconda che la frazione sia inferiore o superiore a 0,5. In caso di part-time orizzontale i tre giorni di permesso non vanno riproporzionati.

C'è infine la possibilità di **cumulare** nello stesso mese, anche se in giornate diverse, i **periodi di congedo straordinario**, ovvero i 3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e le ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale. I periodi di congedo straordinario possono essere **cumulati con i permessi della legge 104** senza dover riprendere l'attività lavorativa.